



CIRCOLARE 6/2022

FONDO IMPRESA FEMMINILE

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE FEMMINILI

DATA DI APERTURA DEL BANDO : PROSSIMA APERTURA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 14 dicembre 2021, il decreto interministeriale 30 settembre 2021 che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 2021) al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.:

Per l'attuazione degli obiettivi di promozione e sostegno stabiliti dalla legge, gli interventi del Fondo impresa femminile sono articolati nelle seguenti linee di azione:

- a) Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
- b) Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;

Si definisce **“impresa femminile”**, l'impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:

- La società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
- La società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- L'impresa individuale la cui titolare è una donna;
- La lavoratrice autonoma, la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

A) INCENTIVI PER LA NASCITA DELLE IMPRESE FEMMINILI

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Le imprese femminili devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le lavoratrici autonome non tenute all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento per la costituzione e l'avvio di una nuova impresa femminile, relativi:

- a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- c) al commercio e turismo.

Le iniziative devono essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro al netto d'IVA, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Agevolazioni concedibili e spese ammissibili

Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, secondo la seguente articolazione:

a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell'80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del contributo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa individuale o un'attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili è elevata al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;

b) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro e fino a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
- b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;
- c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
- d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- e) esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ritenute ammissibili e devono essere coerenti con l'iniziativa e le agevolazioni possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing;

Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati all'impresa femminile beneficiaria, con le modalità indicate nel medesimo provvedimento.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.

B) INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Le imprese femminili devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.

Le lavoratrici autonome non tenute all'obbligo di iscrizione al Registro delle, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento per la costituzione e l'avvio di una nuova impresa femminile, relativi:

- a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- c) al commercio e turismo.

Le iniziative devono essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro al netto d'IVA.

Agevolazioni concedibili e spese ammissibili

Le agevolazioni sono concesse secondo la seguente articolazione:

- a) per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;
- b) per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili, l'articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 8 (otto) anni e sono a "tasso zero"; sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In caso di aiuti concessi ai sensi del regolamento de minimis, qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda il massimale di aiuto concedibile ai sensi del predetto regolamento, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
- b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;
- c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
- d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- e) esigenze di capitale circolante, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - Per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda nel limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ammissibili;
 - Per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda, nel limite del 25% (venticinque per cento) delle medesime spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda. Nella determinazione della predetta media sono valorizzati, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, gli esercizi finanziari coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia Covid-19.

Le esigenze di capitale circolante devono essere coerenti con l'iniziativa e le agevolazioni possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing.

DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO APPLICABILE

Le agevolazioni sono concesse ai sensi dell'articolo 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In particolare, la concessione è disposta ai sensi dell'articolo 22 del regolamento GBER in caso di imprese:

- non quotate;
- di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
- costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di cinque anni è considerato a partire dal momento di avvio dell'attività libero professionale, con apertura della partita IVA;
- che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l'attività di un'altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione, secondo quanto specificato dall'articolo 22 del regolamento GBER.

Per le imprese che non soddisfano le suddette condizioni, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.

PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica e sono valutate secondo l'ordine di presentazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le domande di agevolazione, redatte secondo gli schemi definiti dal provvedimento e complete delle dichiarazioni e della documentazione atte a comprovare il possesso dei requisiti e a fornire le informazioni rilevanti, devono essere accompagnate da un progetto imprenditoriale secondo le modalità e gli schemi indicati, che deve contenere:

- dati e profilo dell'impresa femminile richiedente;
- descrizione dell'attività;
- analisi del mercato e relative strategie;
- aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
- aspetti economico-finanziari.

Nel caso di persone fisiche richiedenti per conto di impresa femminile costituenda, la documentazione atta a comprovare la costituzione dell'impresa o l'apertura della partita IVA deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della valutazione.

Valutazione istruttoria

L'esame di merito della domanda è basato sui seguenti criteri di valutazione:

- a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti in rapporto alla complessità del progetto imprenditoriale;
- b) capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
- c) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative strategie di marketing;
- d) sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
- e) impatto sociale, occupazionale, ambientale, presidio di antichi mestieri, promozione del made in Italy.
- f) Ai progetti ad alta tecnologia è assegnata una premialità in termini di punteggio aggiuntivo.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

Le imprese femminili beneficiarie, nel termine di **dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dal Soggetto gestore, restituiscono il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.

L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa femminile, formulata secondo le modalità e utilizzando gli schemi definiti in non più di due stati di avanzamento lavori (SAL). Ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve essere corredata della documentazione giustificativa delle spese cui è riferita l'istanza. Il primo stato di avanzamento lavori, di importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) delle spese ammesse, può essere presentato anche a fronte di titoli di spesa non quietanzati, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte e deve altresì riportare la documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilità delle spese.

Al Soggetto gestore è riservata la facoltà di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese rendicontate nel primo stato di avanzamento lavori, decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL e in assenza della richiesta di erogazione del saldo pervenuta da parte dell'impresa beneficiaria.

La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve in ogni caso essere presentata unitamente alle fatture d'acquisto e alle relative attestazioni di avvenuto pagamento nonché alla documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilità delle spese.

È fatta salva la possibilità per l'impresa femminile beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento.